

Progetto di legge che modifica la legge del 7 maggio 1999 sui giochi d'azzardo, le scommesse, gli stabilimenti di gioco e la protezione dei giocatori

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

Articolo 1

La presente legge disciplina una materia di cui all'articolo 74 della Costituzione.

CAPITOLO 2 Modifiche della legge del 7 maggio 1999 sui giochi d'azzardo, le scommesse, gli stabilimenti di gioco e la tutela dei giocatori

Articolo 2

L'articolo 3 della legge del 7 maggio 1999 sui giochi d'azzardo, le scommesse, gli stabilimenti di gioco e la protezione dei giocatori, modificata da ultimo dalla legge del 7 maggio 2019, è sostituito dal seguente:

"Articolo 3. I seguenti non sono giochi d'azzardo ai sensi della presente legge:

1. attività sportive;
2. giochi che offrono al giocatore o allo scommettitore il diritto di continuare il gioco gratuitamente, fino a cinque volte;
3. i seguenti giochi, a condizione che richiedano solo una puntata molto limitata e possano solo fornire al giocatore o allo scommettitore un vantaggio materiale di basso valore:
 - a) giochi di carte o da tavolo, esclusi quelli di natura automatica, ai quali l'utente gioca al di fuori degli stabilimenti di gioco di classe I e II;
 - b) giochi gestiti in parchi di divertimento o da costruttori di luna park in occasione di fiere, esposizioni o altro e in occasioni analoghe;
 - c) giochi organizzati occasionalmente e non più di quattro volte l'anno da un'associazione locale in occasione di un evento speciale o da un'associazione de facto con finalità sociali o filantropiche o da un'associazione senza scopo di lucro a beneficio di un'opera sociale o filantropica.

L'amministrazione comunale può sottoporre i giochi di cui ai commi 1 e 3 a previa autorizzazione e condizioni operative non tecniche.

Il Re determina, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le condizioni del tipo di stabilimento, il tipo di gioco, l'importo della scommessa e il vantaggio che può essere concesso.";

Articolo 3

All'articolo 15/3 della stessa legge, integrato dalla legge del 10 gennaio 2010 e modificato dalle leggi del 7 maggio 2019 e del 6 dicembre 2022, il paragrafo 2 è integrato dal seguente comma:

"Quando la Commissione constata che un giocatore la cui età al momento dell'ingresso non è stata controllata dall'operatore, o che è stato ritenuto dall'operatore inferiore all'età minima di cui all'articolo 54, ha comunque ottenuto l'accesso, la Commissione può decidere che la scommessa completa torni a tale giocatore.";

Articolo 4

All'articolo 27 della stessa legge, come modificata dalle leggi del 10 gennaio 2010 e del 7 maggio 2019, tra i commi 1 e 2 è inserito un comma così formulato:

È vietato l'accumulo di più licenze aggiuntive di classi separate che transitano attraverso strumenti della società dell'informazione e utilizzano lo stesso nome di dominio e gli URL associati. È vietato reindirizzare i giocatori a giochi d'azzardo che rientrano in un'altra licenza. È vietato utilizzare lo stesso account giocatore per partecipare a giochi d'azzardo che sono gestiti sulla base di licenze diverse. È inoltre vietato effettuare transazioni tra conti di giocatori diversi.".

Articolo 5

L'articolo 54, paragrafo 1, della stessa legge, sostituita dalla legge del 10 gennaio 2010 e modificata dalla legge del 7 maggio 2019, è sostituito dal seguente:

"Paragrafo 1. È vietato l'accesso alle sale da gioco delle classi I, II e IV alle persone di età inferiore a 21 anni, ad eccezione del personale adulto degli stabilimenti di gioco sul posto di lavoro. Il gioco d'azzardo negli stabilimenti di gioco di classe III è vietato alle persone di età inferiore a 21 anni. Alle persone di età inferiore a 21 anni è vietato partecipare a scommesse autorizzate al di fuori degli stabilimenti di gioco di classe IV. Il gioco d'azzardo mediante strumenti della società dell'informazione è vietato alle persone di età inferiore a 21 anni.";

Articolo 6

All'articolo 60 della legge, modificata dalle leggi dell'8 aprile 2003 e del 10 gennaio 2010, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2, ai titolari di licenza è vietato offrire viaggi, pasti, bevande o regali gratuitamente o al di sotto di prezzi di mercato per beni e servizi comparabili. Tale divieto si applica anche alle partecipazioni gratuite ai giochi, ai crediti di gioco e a qualsiasi forma di vantaggio offerto al fine di influenzare il comportamento di gioco dei giocatori o attirare o trattenere i giocatori.";

Articolo 7

L'articolo 61, paragrafo 2, di tale legge, integrato dalla legge del 7 maggio 2019, è sostituito dal seguente:

"È vietato pubblicizzare i giochi d'azzardo, salvo nei casi espressamente autorizzati dal Re, con decreto deliberato in Consiglio dei ministri.

Ai fini del paragrafo 2, per "pubblicità" si intende qualsiasi forma di comunicazione diretta o indiretta volta a promuovere giochi d'azzardo o a incoraggiare i giochi d'azzardo, indipendentemente dal luogo, dai mezzi di comunicazione o dalle tecniche utilizzate. Anche l'apposizione del marchio o del logo, o di entrambi, è considerata come pubblicità.";

CAPITOLO 3 Disposizioni transitorie

Articolo 8

I decreti emanati in applicazione dell'articolo 61, comma 2, applicabili prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi nella modalità con cui erano in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge, fino a quando non siano sostituiti da un nuovo decreto emanato in applicazione dell'articolo 61, comma 2, come modificato dalla presente legge.

CAPITOLO 4 Entrata in vigore

Articolo 9

La presente legge entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale belga.